



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

Copia

ORDINANZA N° 9 del 02/12/2019

Pubblicata il 02/12/2019

OGGETTO: ORDINANZA PER LA CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DI COPERTURA IN ETERNIT.

IL SINDACO
Merli Franco

Vista la nota dell'A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est – Servizio Territoriale di Novara – ricevuta al Prot. 0004620 del 22.11.2019, relativa al sopralluogo congiunto effettuato con personale dell'ASL di Novara in data 19.09.2019 presso la proprietà dei **Sig. ...OMISSIS... e ...OMISSIS...** sita in Marano Ticino – Via Roma N. 12, per la valutazione dello stato di conservazione dei manufatti in cemento amianto posti a copertura del fabbricato di proprietà;

Dato atto che A.R.P.A. nella relazione n. K13_2019_02076_004 del 19/09/2019 ha definito lo stato di conservazione dell'amianto "discreto", nonostante rilevi la presenza di fibre di amianto anche nei campioni di stalattite e di residuo grondaia, situazione che denota il potenziale rilascio di fibre verso l'ambiente esterno;

Visto che l'ASL NO ha eseguito la stima del rischio in base all'integrazione tra la valutazione inerente l'indice di degrado (valore discreto), eseguita da Arpa, e la valutazione inerente l'indice di esposizione (valore medio), eseguito dal Servizio Vigilanza ASL;

Tenuto conto che con la sopra richiamata nota l'A.R.P.A. Piemonte ha richiesto l'adozione da parte dell'Autorità Comunale di provvedimenti nei confronti della proprietà, finalizzati ad evitare l'aggravamento della situazione e a salvaguardare la salute pubblica;

Visto che le misure imposte sono le seguenti:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto. Il responsabile dovrà essere identificato in una figura professionale che tecnicamente abbia competenze tali da assicurare un idoneo approccio alla gestione delle attività;
- eseguire un intervento di bonifica, tramite l'intervento di una ditta autorizzata, volta ad eliminare il potenziale rischio di dispersione di fibre d'amianto nell'ambiente esterno dalle stalattiti formatesi sulle estremità delle lastre, e del residuo grondaia;
- tenere un'ideonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto ed il programma di controllo e manutenzione previsto per detti manufatti, nonché la registrazione delle azioni manutentive intraprese per ridurre il rischio di cessione di fibre da parte delle coperture in cemento-amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione ed in occasione di ogni evento che possa determinare un disturbo, ovvero una compromissione dell'integrità, dei materiali contenenti amianto;

Richiamata la normativa di settore:

- Legge 27 marzo 1992 n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 recante le normative e le metodologie per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presente negli edifici;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 114 "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
- La Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995 n. 7, esplicativa del D.M. 06/09/1994;



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

- Il decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996, recante norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento amianto;
- Il decreto del Ministero della Sanità 20 agosto 1999, concernente l'ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto;
- Il decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 257, attuativo della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899 ad oggetto "Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia e resinoidi presenti in utenze civili da parte di privati cittadini";

Ritenuto pertanto di dover adottare apposita ordinanza sindacale nei confronti dei proprietari dell'immobile al fine di imporre le attività di bonifica così come indicate dall'A.R.P.A. nella nota sopra citata;

Vista la Legge Regionale del 14 ottobre 2008 n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto";

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, ai signori:

...OMISSIS...

in qualità di proprietari dell'immobile sito in Via Roma n. 12 (Fg. 8 mappali 56 e 151), a copertura del quale sono presenti lastre in cemento-amianto (eternit) in stato di conservazione "discreto", di provvedere a quanto segue:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto. Il responsabile dovrà essere identificato in una figura professionale che tecnicamente abbia competenze tali da assicurare un idoneo approccio alla gestione delle attività;
- eseguire un intervento di bonifica, tramite l'intervento di una ditta autorizzata, volta ad eliminare il potenziale rischio di dispersione di fibre d'amianto nell'ambiente esterno dalle stalattiti formatesi sulle estremità delle lastre, e del residuo grondaia;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto ed il programma di controllo e manutenzione previsto per detti manufatti, nonché la registrazione delle azioni manutentive intraprese per ridurre il rischio di cessione di fibre da parte delle coperture in cemento-amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione ed in occasione di ogni evento che possa determinare un disturbo, ovvero una compromissione dell'integrità, dei materiali contenenti amianto;

La presente ordinanza sarà trasmessa all'A.S.L. di Novara – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – e all'A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale Nord Est – Servizio Territoriale di Novara;

A.R.P.A. e A.S.L. competenti sono incaricate di verificare il rispetto della presente ordinanza;

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge;



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. 241/90 così come modificata dalla L. 11.03.2005 n. 15, si avverte che:

- responsabile del procedimento è l'Arch. Sergio Gadda Responsabile del Servizio Tecnico;
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Novara nel termine di 30 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971) n. 1034);

IL SINDACO
F.to: MERLI FRANCO